

UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

(PROVINCIA DI BOLOGNA)

SCRITTURA PRIVATA

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO
E SAMOGGIA, AZIENDA USL – DISTRETTO DI COMMITTENZA E GARANZIA
RENO LAVINO E SAMOGGIA, ASC INSIEME E IL SOGGETTO GESTORE CADIAI
COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO PER ANZIANI
(CD) SAN BIAGIO. ACCREDITATO IN VIA DEFINITIVA.**

ARTICOLI :

1. PREMESSA - ELEZIONE DELLE SEDI ED INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI
OPERATIVI
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
3. VARIAZIONI DEI POSTI OGGETTO DEL CONTRATTO
4. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
5. RISORSE UMANE
6. AMBITI DI COORDINAMENTO DISTRETTUALE
7. AMMISSIONE SU POSTO SEMIRESIDENZIALE DI TIPO DEFINITIVO E
CONTINUATIVO
8. DIMISSIONI DA POSTO SEMIRESIDENZIALE DI TIPO DEFINITIVO E
CONTINUATIVO
9. ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI SOLLIEVO
10. ASSENZE E RICOVERI OSPEDALIERI
11. PROGETTI ASSISTENZIALI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE DI DISABILI
PORTATORI DI GRAVISSIME DISABILITÀ ACQUISITE.
12. PRESTAZIONI SANITARIE
13. REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO
14. DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO
15. TARIFFE A CARICO DEL FRNA

16. DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI
17. RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI
18. SISTEMA INFORMATIVO - OPERATIVO GARSIA
19. FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE
20. CONTINUITÀ DEL SERVIZIO
21. MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
22. CODICE DI COMPORTAMENTO
23. RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE
24. CONTESTAZIONE INADEMPIENZE E PENALI
25. SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.
26. MODALITÀ DI REVOCA O DI REVISIONE DEL CONTRATTO
27. RISORSE PATRIMONIALI
28. PAGAMENTI E INTERESSI DI MORA
29. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
30. DURATA DEL CONTRATTO
31. SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE
32. ELEZIONE DEL FORO
33. NORME FINALI
34. DOCUMENTI CONTRATTUALI

Richiamati:

- l'articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- l'articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, "Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2009, n. 514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'Art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari" e ss. mm. ed int.;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n.273, "Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente;

Premesso che:

- con atto costitutivo in data 23 dicembre 2013 i Comuni del Distretto Reno, Lavino e Samoggia hanno costituito l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia;

- i Comuni costituenti, con apposita convenzione sottoscritta in data 30/12/2014, hanno integralmente trasferito all'Unione, con decorrenza da gennaio 2015, le funzioni di gestione, programmazione e controllo dei servizi sociali e socio-sanitari, comprese le funzioni in materia di accreditamento;

- l'Unione si avvale, per l'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari, dell'Azienda Servizi per il Cittadino InSieme (ASC InSieme) a tale scopo costituita;

- ai sensi dell'art. 7 del contratto di servizio fra Unione e ASC InSieme, l'Azienda svolge inoltre il ruolo di subcommittente relativamente ai servizi accreditati non oggetto di produzione diretta, sottoscrivendo i contratti di servizio con i soggetti gestori;

Visto l'accreditamento definitivo rilasciato a CADIAI Cooperativa Sociale con determinazione n. 547/2014 del Dirigente dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Casalecchio di Reno, successivamente confermato con determinazione n. 401/2015 del Dirigente del Servizio Sociale Associato, relativo al Servizio di Centro Diurno per Anziani per complessivi 10 posti;

Atteso che :

- l'accreditamento definitivo sopraindicato è stato rilasciato per il periodo 01/01/2015-31/12/2019;

- CADIAI Cooperativa Sociale, gestore del servizio, con nota registrata al prot. dell'Unione n. 2472 el 16/03/2016 ha formalmente accettato il sistema tariffario regionale definito con la DGR 273/2016;

Visto il verbale sottoscritto fra Committenza e Gestore, registrato al protocollo dell'Unione n. 5813 del 25/07/2016., dove sono determinati, nelle more della redazione e sottoscrizione del contratto, i contenuti essenziali dello stesso e la decorrenza delle condizioni ivi previste a far data dal 01/07/2016;

con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

I Committenti:

- **Unione dei Comuni Valli Del Reno, Lavino e Samoggia** con sede legale in Casalecchio di Reno, via dei Mille 9, codice fiscale CF 91311930373, qui rappresentato da Cati La Monica nata a Quistello (MN) il 13/11/1964 in qualità di Dirigente del Servizio Sociale Associato dell'Unione (di seguito "Unione");

- **Azienda USL di Bologna** con sede legale a Bologna, via Castiglione 29, CF 02406911202, qui rappresentata da Fabia Franchi, nata a Bologna il 31/01/1963 in qualità di Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia Reno, Lavino e Samoggia, che agisce su delega del Legale Rappresentante (di seguito anche "Azienda USL" e "Distretto");

E

l'Azienda Servizi per la Cittadinanza "InSieme", Azienda Speciale Interventi Sociali valli del Reno Lavino e Samoggia, in qualità di soggetto delegato dall'Unione alla gestione dei rapporti organizzativi e amministrativo-contabili derivanti dall'esecuzione del presente contratto, con sede legale a Casalecchio di Reno, via Cimarosa 5/2, CF codice fiscale e partita I.V.A. 02985591201, qui rappresentata da Cira Solimene, nata a Portici (Na) il 18/05/1967, nella sua qualità di Direttore (di seguito "ASC InSieme")

E

il **Soggetto Gestore CADIAI Cooperativa Sociale** con sede legale in Bologna, via Boldrini 8, codice fiscale/P. IVA 00672690377, qui rappresentata da Franca Guglielmetti nata a Bologna il 12/01/1957, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante (di seguito "Gestore")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 – PREMESSA, ELEZIONE DELLE SEDI ED INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI

OPERATIVI

Le premesse al contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Le parti, per le comunicazioni e la gestione del contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

Per la Committenza:

- **Unione dei Comuni** - presso la sede di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9- referente individuato nel Responsabile dell'Ufficio Sociale Mara Ferroni;

- **Azienda USL di Bologna – Distretto di Committenza e Garanzia Reno, Lavino e Samoggia**, per la parte relativa alle prestazioni in ambito sanitario ed in quanto soggetto gestore del FRNA (Fondo Regionale Non Autosufficienza) – presso la sede di Casalecchio di Reno, via Cimarosa 5/2, referente individuato nel Responsabile UASS (Unità Attività Socio-sanitarie) Giovanna Manai;

- **ASC InSieme** - presso la sede di Casalecchio di Reno, via Cimarosa 5/2 - referente individuato nel Responsabile dell'Area Anziani Michele Peri .

Per il soggetto Gestore:

CADIAI Cooperativa Sociale presso la sede di **Bologna** – Via Boldrini nr. 8 – P. IVA 00672690377.

Referente operativo individuato: Il Coordinatore di Struttura

Art.2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto regola i rapporti fra i contraenti in relazione alla gestione del servizio di Centro Diurno per Anziani SAN BIAGIO. sito in Casalecchio di Reno (Bo) , via della Resistenza 40.

Alla data di decorrenza del contratto, 1 luglio 2016, il Gestore mette a disposizione:

n. 10 posti semiresidenziali accreditati di Centro Diurno Anziani per l' assistenza socio-sanitaria di cui:

- n. 6 livello base

- n. 4 per anziani non autosufficienti affetti da forme di disturbi cognitivi e/o del comportamento

Le parti danno atto, come sottoscritto nell'allegato verbale di contrattazione, che a seguito di un percorso condiviso fra Committenza e Gestore, entro il mese di ottobre 2016, i posti saranno rimodulati come segue:

- n. 7 posti complessivi di cui:

- n. 3 livello base e n. 4 livello disturbi del comportamento

Art. 3 – VARIAZIONI DEI POSTI OGGETTO DEL CONTRATTO

Nel corso di validità contrattuale il numero di posti semi-residenziali messi a disposizione dal Gestore potrà variare in incremento e diminuzione su formale richiesta avanzata dalla Committenza, in ragione della programmazione approvata annualmente dal Comitato di Distretto.

Saranno possibili anche incrementi temporanei dei posti finalizzati a fare fronte ad emergenze non prevedibili che possano produrre a livello territoriale un'improvvisa e/o non programmata flessione della disponibilità di posti per l'accoglienza di anziani non autosufficienti, la Committenza potrà chiedere al Gestore di ampliare in via transitoria il contingente di posti indicato al precedente art. 2 per garantire il mantenimento dei livelli assistenziali territoriali e, se necessario, l'eventuale trasferimento di anziani da altre strutture

Eventuali incrementi, anche temporanei, del volume di attività dovranno essere contenuti nell'ambito del numero dei posti accreditati.

Art. 4 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il soggetto Gestore realizzerà il servizio accreditato assicurando le modalità e i requisiti previsti :

- dalla DGR 514/2009 e ss.mm. ed int.
- dalla DGR 273/2016 e ss. mm, ed int.
- dai Progetti e Programmi di qualificazione dell'attività predisposti dalla Committenza e/o dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 5– RISORSE UMANE

Il Gestore mette a disposizione, tenendo conto dell' eventuale presenza di anziani ai quali sia riconosciuto il Livello Assistenziale Disturbi del Comportamento, il personale previsto dalla DGR 29 febbraio 2016, n.273, "Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente". nel rispetto delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali. Assicura, altresì, il suo costante aggiornamento in coerenza alle evoluzioni professionali organizzative ed operative, per garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale.

Per il personale messo a disposizione dal Gestore, dovrà essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello tutte le relative indennità.

Art. 6– AMBITI DI COORDINAMENTO DISTRETTUALE

Garante dell' integrazione socio-sanitaria è il Distretto di Committenza e Garanzia che la esplica attraverso le proprie articolazioni e in particolare attraverso il Responsabile della UASS Attività Socio-sanitarie.

La Committenza definirà ambiti di coordinamento periodico e di approfondimento su tematiche gestionali, assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie che, in riferimento alle attività oggetto del presente contratto di servizio, coinvolgeranno tutti i referenti delle sedi operative presenti sul territorio. Il Gestore si impegna alla partecipazione attiva e puntuale a tali iniziative.

In particolare in ogni Distretto è attivo il Gruppo di Coordinamento Distrettuale, coordinato dal Responsabile della UASS Distrettuale o suo delegato e, composto da referenti del DCP, del DATER, da un rappresentante di ASC InSieme e dai Coordinatori delle Strutture. Potranno essere presenti anche rappresentanti degli altri dipartimenti Aziendali (DSM, DAAT etc) e dei servizi sociali territoriali in ragione della trattazione di particolari e specifiche tematiche all' ordine del giorno. In tale ambito di coordinamento periodico saranno approfondite e condivise tutte le problematiche attinenti la qualità dell'erogazione delle prestazioni, con particolare riferimento all'integrazione socio-sanitaria, alle modalità di organizzazione del lavoro, all'illustrazione, proposta e verifica di eventuali progetti di formazione di valenza distrettuale/aziendale proposti dall'Azienda USL, alla valutazione periodica degli ospiti. Al gruppo è demandata anche la predisposizione, il monitoraggio e la verifica di protocolli operativi/linee di indirizzo/accordi operativi di livello distrettuale che troveranno applicazione in ciascuna struttura/sede operativa. Tali protocolli sono volti a garantire il più alto livello di integrazione possibile tra le attività sanitarie e socio assistenziali all'interno delle strutture, nonché ad individuare le modalità di intervento al verificarsi di non preventivabili emergenze di tipo sanitario o socio-sanitario.

Art. 7 – AMMISSIONE SU POSTO SEMI-RESIDENZIALE DI TIPO DEFINITIVO E

CONTINUATIVO

Il percorso di accesso alla rete dei servizi residenziali ed i criteri di valutazione della situazione dell'anziano sono unici per tutto il territorio dell'Azienda USL di Bologna. L'ammissione degli ospiti in struttura su posto semi-residenziale di tipo definitivo e continuativo dovrà essere sempre autorizzata in via preventiva dal Distretto attraverso le proprie strutture operative

Con particolare riferimento ad eventuali inserimenti a tempo parziale (inserimenti modulari) di anziani non autosufficienti si specifica che il Distretto autorizzerà tali inserimenti tenendo conto delle indicazioni dello specifico PAI predisposto dalla UVM. Le modalità di frequenza potranno variare a seconda del PAI . Ogni modifica della frequenza sarà comunicata con congruo anticipo al Gestore. In tali casi si intende invariato il numero complessivo di posti di cui al precedente art. 2.

Al momento dell' ingresso, previa effettuazione di un periodo di osservazione dell' utente che, di norma, si intende non superiore ai 15 gg, l' equipe di struttura dovrà effettuare la valutazione del livello di non autosufficienza dell' anziano mediante l' utilizzo degli strumenti inseriti nell' ambito del modulo informativo/gestionale GARSIA STRUTTURE ANZIANI . In particolare si fa riferimento, come indicato dai vigenti atti di indirizzo regionali :

- alla scheda per la valutazione della presenza di disturbi del comportamento (LIV. A) secondo gli strumenti definiti dalla Regione Emilia-Romagna,)
- alla scheda di valutazione BINA-FAR per la definizione del PAI di struttura.

La rilevazione di problematiche comportamentali di liv. A comporta sempre, ai fini del riconoscimento del maggiore livello tariffario , la validazione da parte del Distretto che viene effettuata secondo la tempistica definita a livello Distrettuale. Il riconoscimento della tariffa definita per il livello A ha decorrenza dal mese successivo la data di validazione da parte del Distretto.

La Committenza si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore le eventuali modifiche da parte della Regione delle procedure, dei termini e degli strumenti di cui sopra

ART 8 – DIMISSIONI DA POSTO SEMIRESIDENZIALE DI TIPO DEFINITIVO E CONTINUATIVO

La dimissione dal servizio avviene dietro valutazione da parte dell'Assistente Sociale Responsabile del Caso o, per i casi complessi, dall'UVM, in accordo con l'assistito e i suoi familiari.

La dimissione è comunicata al Distretto dal Gestore tramite procedura informatizzata.

In caso di auto-dimissione dell' anziano il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione al Distretto.

In entrambi i casi il pagamento della tariffa sarà corrisposto fino all' ultimo giorno di frequenza , anche parziale, della struttura.

ART 9 -ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI SOLLIEVO

La Committenza si riserva la possibilità di effettuare inserimenti temporanei sui posti non utilizzati. L' eventuale accoglienza su posto semiresidenziale temporaneo di sollievo sarà autorizzata dal nel limite massimo di 30 giorni nell' anno, su posti continuativi liberi o resisi temporaneamente disponibili a seguito di assenze programmate di almeno 15 giorni.

Nel caso di attivazione di inserimenti temporanei sarà corrisposta al gestore la tariffa intera come prevista per i posti definitivi e continuativi e non saranno posti oneri a carico dell' anziano temporaneamente assente dal servizio..In linea di massima sarà garantito l' inserimento di utenti dello stesso livello assistenziale. Nel caso si verifichi una differenza di livello assistenziale le parti definiranno la tariffa corrispondente all' inserimento.

Attraverso i sistemi operativi GARSIA STRUTTURE ANZIANI saranno forniti alle strutture tutte le informazioni necessarie a garanzia della dovuta continuità terapeutica ed assistenziale per la presa in carico ottimale da parte degli operatori della struttura.

Al momento dell' ingresso l' equipe di struttura dovrà effettuare la valutazione del livello di non autosufficienza dell' anziano. In particolare, utilizzando lo strumento informativo/gestionale indicato :

- dovrà essere valutato e registrato in modo sintetico l' eventuale presenza di disturbi del comportamento (Liv. A) ai fini del flusso trimestrale FAR,
- dovrà essere utilizzata la scheda di valutazione BINA-FAR ai fini della definizione del PAI di struttura.

Gli anziani accolti su posto temporaneo rientrano nell' ambito delle rilevazioni trimestrali del Flusso Regionale FAR.

La rilevazione di problematiche comportamentali di liv. A comporta sempre, ai fini del riconoscimento del maggiore livello tariffario , la validazione da parte del Distretto.

La Committenza si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore le eventuali modifiche da parte della Regione delle procedure, dei termini e degli strumenti di cui sopra.

Si specifica che in riferimento all'accoglienza di sollievo non sono applicabili le disposizioni del successivo art. 10 riferiti alle assenze programmate. Il ricovero ospedaliero dell'anziano inserito su posto temporaneo di sollievo comporta l'interruzione del progetto temporaneo qualora la prognosi di ricovero sia superiore ai 5 gg.

ART. 10 – ASSENZE E RICOVERI OSPEDALIERI

Si intendono, in riferimento agli inserimenti definitivi e continuativi su posto semiresidenziale, quali assenze programmate :

- i periodi di assenza previsti nel PAI/PEI (es. periodi di lunga assenza estiva o in determinati periodi dell'anno con carattere di continuità e ciclicità nel tempo)
- i periodi o le giornate di assenza comunicate con un anticipo di almeno 7 giorni purchè coerenti con eventuali accordi contenuti nel PAI/PEI ,

Tali tipologie di assenza devono essere concordate dai famigliari , anche in riferimento alla loro durata , con il Coordinatore della struttura che provvede alla tempestiva comunicazione al Distretto. Esse comportano sin dal primo giorno un riconoscimento al gestore pari al 45% della tariffa a carico del FRNA ed al 45% della Quota a carico dell'anziano fino a complessive **n.ro 30** giornate di assenza nell'anno solare calcolate sulla base del calendario di funzionamento della struttura. Decorso tale termine l'anziano potrà mantenere il posto , previa autorizzazione da parte del Distretto, provvedendo con risorse proprie corrispondendo al gestore l'intero costo del servizio.

In caso di inserimenti modulari che prevedono la frequenza part time per un tempo inferiore o uguale al 50% delle giornate o dell'orario di apertura del servizio il limite di assenze programmate si intende pari ad un massimo di complessive n.ro 15 giornate annue.

In caso di attivazione di progetti temporanei residenziali (per sollievo o per dimissione protetta) a carico del FRNA in favore di anziani ospiti del CD, sarà sospeso il relativo intervento in regime semi-residenziale continuativo presso la struttura. Non saranno pertanto posti a carico del FRNA e, quindi, a carico del Budget del Distretto di riferimento, tariffe FRNA relative all'inserimento diurno.

In riferimento alle assenze improvvise, non preventivabili e non comunicate dalla famiglia al gestore entro le 24 ore e che dipendendo da particolari situazioni personali o famigliari dell'utente

, compresa la malattia, si concorda che sarà corrisposta al gestore l'intera tariffa a carico del FRNA e l'intera quota sociale solo per il 1° giorno di assenza fino ad un massimo di 4 volte e nel limite di 4 giornate per utente nel corso dell'anno solare (ad esclusione dei ricoveri ospedalieri dell'utente). Al di fuori di tali limiti temporali le tariffe a carico del FRNA e le quote a carico dell'utente saranno contabilizzate con un importo pari al 45% fatti salvi i limiti massimi di giornate annue indicate nei commi precedenti.

Il ricovero ospedaliero o la malattia dell'utente o del care-giver di riferimento deve essere immediatamente comunicata al Distretto dal Coordinatore della struttura o viceversa, nel caso sia quest'ultimo a venirne per primo a conoscenza.

In caso di ricovero ospedaliero, le tariffe a carico del FRNA e le quote a carico dell'utente/Comune saranno contabilizzate con un importo pari al 45% dal primo all'ultimo giorno di assenza. Il ricovero e la malattia dell'utente devono essere immediatamente comunicate al Distretto dal Coordinatore della struttura o viceversa, nel caso sia quest'ultimo a venirne per primo a conoscenza.

Qualora le assenze per malattia o ricovero comportino una prognosi oltre i 15 giorni continuativi la Committenza si riserva la possibilità di valutare, a garanzia dell'appropriatezza dell'intervento, l'eventuale dimissione/trasferimento dell'utente. In tal caso la dimissione sarà gestita ai sensi del precedente art. 8 intendendosi quale giorno di dimissione la data che sarà comunicata al gestore dal competente Distretto inviante.

ART. 11 - PROGETTI ASSISTENZIALI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE DI DISABILI PORTATORI DI GRAVISSIME DISABILITA' ACQUISITE

Ai sensi della DGR 2068/94 e DGR 840/2008 sulla base di specifici progetti individualizzati definiti dalla Commissione di Valutazione Distrettuale, previo accordo con il Gestore è possibile l'inserimento sui posti accreditati di cui all'art. 2, di adulti portatori di :

- gravissime cerebrolesioni acquisite (definite dalla DGR 2125/2005)
- gravissime mielolesioni (definite dalla DGR 136/2008)
- gravissimi esiti disabilitanti di patologie neurologiche involutive in fase avanzata

L'attivazione in struttura di tali Progetti Individualizzati viene autorizzato dal Distretto secondo le procedure, le modalità e le tariffe indicate per l'accoglienza semiresidenziale definitiva e continuativa.

Una tariffa diversa da quella contrattualizzata potrà essere definita in relazione al progetto individualizzato condiviso insieme al gestore.

Art. 12 – PRESTAZIONI SANITARIE

Ai sensi della DGR 514 /2009 e ss. mm. ed int sono classificate quali prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente Contratto, le seguenti prestazioni:

- assistenza infermieristica;
- assistenza riabilitativa

L'Azienda USL garantisce la presenza programmata di professionisti infermieri e terapisti per il tempo necessario a garantire quanto previsto dai piani individuali di assistenza con modalità che saranno di volta in volta concordate in base alla specifica tipologia ed intensità di bisogno assistenziale

Per quanto riguarda, inoltre, la valutazione della necessità di interventi infermieristici e di riattivazione e mantenimento, l'Azienda sanitaria individua un infermiere ed un terapeuta referenti per tale attività.

I professionisti individuati concorderanno con il coordinatore del servizio dell'ente gestore tempi e modalità di esercizio della propria funzione prevedendo anche la partecipazione al coordinamento distrettuale laddove ritenuto opportuno in accordo con il Responsabile UASS distrettuale.

L'entità del rimborso assicurato al Gestore non dovrà mai essere superiore al costo di riferimento per il personale dell'Azienda USL e dovrà essere corrispondente alle prestazioni effettivamente rese ed ai costi effettivamente sostenuti dal Gestore. Al momento, in attesa della adozione di nuovi atti di indirizzo regionali in materia, si intendono confermate le modalità e i limiti indicati dagli atti di indirizzo regionali in essere e che non risultano modificati dalla DGR 273/2016, in particolare si fa riferimento alla DGR 1378/1999, alla DGR 2110/2009.

Le Parti si impegnano alla adozione ed utilizzo degli eventuali nuovi criteri, strumenti e modalità individuati dalla Regione Emilia-Romagna nel corso di validità del contratto.

Art. 13 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del Contratto di servizio è assicurata attraverso:

- le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza di competenza del Distretto in quanto gestore del FRNA ;
- le quote di contribuzione dovute dagli utenti direttamente sostenute dagli stessi o dai loro familiari, La quota utente potrà essere sostenuta, in tutto o in parte, da ASC InSieme, secondo i criteri e le modalità previsti dal sistema tariffario determinato dall'Unione.

Annualmente la Committenza e il Gestore sottoscrivono l' Allegato Tecnico-Economico al presente contratto nel quale sono indicati tutti gli elementi variabili soggetti a verifica annuale .

I costi relativi a eventuali ulteriori forniture o prestazioni richieste al soggetto Gestore dai Committenti e non previsti nel calcolo del costo di riferimento regionale per i posti accreditati sono calcolati e remunerati separatamente.

Le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 4 vengono remunerate con le quote di contribuzione dovute dagli utenti direttamente sostenute dagli stessi o dai loro familiari. Tale quota potrà essere sostenuta, in tutto o in parte, da ASC InSieme, secondo i criteri e le modalità previsti dal sistema tariffario determinato dall'Unione.

ART. 14 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO

L'entità delle tariffe a carico FRNA e delle quote di contribuzione a carico dell'utente/ ASC è calcolata sulla base:

- del costo di riferimento per il servizio accreditato
- della presenza o meno di disturbi del comportamento

La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuato dalla Committenza sulla base di specifica istruttoria con il coinvolgimento del Gestore, sulla base dei vigenti atti regionali e mediante utilizzo degli strumenti di calcolo regionali. In particolare si richiama la DGR 273/2016 e ss. mm. ed int..

Il costo di riferimento viene determinato annualmente secondo una tempistica definita a livello distrettuale.

Non sono previsti automatismi per quanto riguarda la variazione del costo di riferimento del servizio. Periodicamente, al di là della verifica sopracitata, le parti potranno rivedere il costo del

servizio tenendo conto, fermi restando i limiti massimi definiti dal sistema tariffario regionale e le indicazioni regionali in merito, di modifiche al costo del lavoro derivanti dal rinnovo e dalla applicazione dei CCNL di riferimento.

Il costo di riferimento dei servizi oggetto del contratto e la determinazione delle quote a carico del FRNA e dell'Utente/ASC sono riportate nell'allegato verbale di contrattazione contenente l'allegato tecnico-economico, soggetto a verifica annuale.

Gli adeguamenti e le modifiche definite al sistema di remunerazione regionale ed alle modalità di calcolo introdotte dalla Regione Emilia Romagna successivamente alla stipula del contratto comporteranno una verifica del costo di riferimento, anche in base alle peculiarità tecnico-organizzative e agli elementi di flessibilità eventualmente presenti.

La rideterminazione del costo del servizio e di adeguamenti tariffari sarà formalizzata fra le parti mediante aggiornamento dell'allegato tecnico-economico senza necessità di sottoscrizione di un nuovo contratto .

Art. 15 - TARIFFE A CARICO DEL FRNA

L'importo della tariffa a carico del FRNA è definita sulla base della DGR 273/2016 e ss. mm ed int. ed è differenziata per utenti di livello base e, se presenti, con disturbi del comportamento. La valutazione dei disturbi del comportamento viene preliminarmente certificata dall' UVM.

In caso di valutazione di disturbo del comportamento in tempi successivi all'ingresso nel servizio, l' adeguamento della tariffa sarà riconosciuto a partire dal primo giorno del mese successivo alla certificazione da parte dell' UVM .

Il Distretto provvederà alla liquidazione delle fatture relative alle tariffe a carico del FRNA.

Il Gestore si impegna all' invio della specifica fatturazione all' UOC Economico Finanziario dell'Azienda USL di Bologna secondo le indicazioni e modalità che saranno comunicate dall' Azienda USL . La fatturazione dovrà essere inviata sulla base della effettiva presenza degli ospiti in struttura e delle assenze programmate compresi ricoveri ospedalieri. I dati di attività relativi saranno acquisiti dal Distretto attraverso le rilevazioni mensili delle presenze assenze degli ospiti effettuate attraverso il sistema operativo GARSIA STRUTTURE ANZIANI.

In attesa del collaudo e della sperimentazione, nell' ambito del Progetto GARSIA, dello specifico modulo informatico di gestione amministrativo /contabile, il Gestore si impegna ad inviare

comunicare al competente ufficio amministrativo distrettuale di riferimento, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di fatturazione copia della fattura sopraindicata.

L'Azienda USL provvederà all'effettuazione del pagamento della tariffa a carico del FRNA, tenendo conto delle rilevazioni delle giornate di presenza sopradette, entro 60 giorni, e comunque nel rispetto dei tempi e termini definiti dalla normativa vigente al momento della emissione della fattura, dalla data di presentazione della fatturazione da parte del Gestore.

ART. 16 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO

DEGLI UTENTI

La determinazione delle quote di contribuzione a carico degli utenti competono all'Unione dei Comuni, nell'ambito degli indirizzi della Regione e del Comitato di Distretto.

Tali quote vengono definite annualmente, di norma entro la fine dell'esercizio precedente e vengono comunicate al soggetto gestore insieme alla tariffa a carico del FRNA ed al costo del servizio.

La quota a carico degli utenti non può in nessun caso essere superiore alla quota massima definita a livello regionale al momento come determinata dalla DGR 273/2016.

Preventivamente all'ingresso in struttura i Committenti, tramite ASC InSieme, assicurano la valutazione dei mezzi e delle condizioni economiche e finanziarie degli utenti, la determinazione della quota a carico dell'utente ed eventualmente per differenza la quota a carico della stessa ASC InSieme, inoltrando apposita comunicazione al Gestore. Analoga comunicazione sarà effettuata in occasione di variazioni delle rette individuali a seguito di modifica della tariffe approvate dall'Unione o della rideterminazione annuale in base all'ISEE.

Al momento dell'ingresso in struttura dovrà essere sottoscritto dal Gestore, dall'anziano e/o dai suoi familiari, uno specifico contratto individuale di assistenza, provvedendo ad acquisire la formale accettazione della quota utente da parte dei soggetti tenuti al pagamento.

È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione.

Gli adeguamenti delle tariffe individuali non possono essere applicati prima di aver informato adeguatamente gli utenti.

ART. 17 – RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI

UTENTI

Il Soggetto Gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:

- la retta è giornaliera e viene pagata in via posticipata rispetto al mese di competenza,
- la retta a carico dell' anziano e la tariffa a carico del FRNA sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio sino al giorno di dimissione/decesso compreso,
- la retta a carico dell' ospite sarà ridotta del 45% per le giornate di ricovero ospedaliero o altre assenze concordate con il gestore del servizio;
- al momento dell'accesso può essere corrisposto un deposito cauzionale pari ad una mensilità. Tale deposito sarà restituito all' anziano o ai suoi eredi al momento del decesso/dimissione mediante storno dalla retta dovuta o versamento entro 10 gg dal decesso/dimissioni.
- la retta a carico dell' utente sarà fatturata allo stesso o ai suoi famigliari e al comune di residenza secondo quanto previsto nel contratto di assistenza mensilmente entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.
- in caso di errori di fatturazione il Gestore si impegna a restituire quote addebitate in eccesso o a trattenere quote addebitate in difetto, con la fattura del mese successivo, previa comunicazione all'utente.

Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il Gestore prevederà le forme di riscossione più comuni nel rispetto della vigente normativa.

L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il gestore o suo incaricato invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

All'utente moroso il Gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali oltre che una penale aggiuntiva alla quota di contribuzione.

Al fine di evitare quanto sopra il gestore si impegna all' eventuale definizione, in accordo con l' utente, di modalità di pagamento rateizzato o dilazionato.

Il Gestore si impegna a certificare annualmente la quota della retta relativa a spese sanitarie e di assistenza specifica (personale addetto all'assistenza ed alle attività di animazione) deducibili fiscalmente da parte dell'utente e/o dai familiari tenuti al suo mantenimento, ai sensi della DGR 273/2016. La reiterata inosservanza di tale obbligo costituisca grave motivo di iniquità nei confronti dei cittadini e comporta la sospensione dell'efficacia del contratto di servizio e della liquidazione delle relative competenze.

ART. 18 - SISTEMA INFORMATIVO - OPERATIVO GARSIA

Le parti assumono il sistema informativo GARSIA quale sistema unico di gestione e monitoraggio delle attività, movimentazione degli ospiti e risorse umane impiegate nonché, quando attivo lo specifico modulo informatico, di gestione dei flussi di ambito amministrativo contabile.

Il Gestore si impegna all'utilizzo degli strumenti omogenei di presa in carico, valutazione e gestione, dei percorsi informatizzati di connessione gestionale ed informativa tra i diversi attori istituzionali del sistema di welfare e tra i diversi professionisti previsti nell'ambito del Sistema informativo-operativo GARSIA.

Il Gestore si impegna, in particolare, all'utilizzo sistematico e continuo del modulo informatico GARSIA-STRUTTURE ANZIANI attraverso il quale sono gestiti:

- l'accesso/dimissione dell'anziano in struttura;
- le rilevazioni trimestrali ed annuali del flusso informativo regionale FAR;
- la rilevazione dei dati di attività e delle prestazioni erogate al fine di facilitare la gestione del presente contratto come, ad esempio: rilevazione presenze/ assenze degli ospiti, rilevazione presenza del personale infermieristico e della riabilitazione, rilevazione presenza del medico incaricato della attività clinica di diagnosi e cura;
- la validazione periodica della presenza di disturbi del comportamento attraverso lo strumento di classificazione definito dalla Regione Emilia Romagna al fine della determinazione delle tariffe a carico del FRNA.
- la valutazione personalizzata dell'anziano ai fini della definizione del PAI di struttura attraverso la somministrazione della scheda regionale BINA-FAR al momento dell'ingresso e, successivamente, ogni 180 giorni.

Il Gestore si impegna a collaborare alla costante implementazione del Sistema informativo-operativo GARSIA, garantendo:

- l'utilizzo degli eventuali moduli aggiuntivi che saranno successivamente predisposti;
- il recepimento degli aggiornamenti che saranno via via proposti;
- la partecipazione del proprio personale agli specifici momenti formativi che saranno proposti/organizzati;
- la partecipazione ai momenti di verifica periodica sull'andamento del sistema che saranno predisposti a livello distrettuale e aziendale,

L'assolvimento dei debiti informativi locali, metropolitani e regionali, è riconosciuto dalle parti quale elemento indispensabile per il monitoraggio delle attività a sostegno della programmazione.

L'eventuale mancato assolvimento dei debiti informativi da parte del Gestore, fatto salvo il caso di impossibilità o ritardo non imputabile alla volontà del Gestore stesso, comporta l'invio di una diffida e di un sollecito da parte del Distretto. Nel caso in cui il Gestore non ottemperi a quanto previsto nel sollecito, verrà applicata una penale di € 250.

Nel caso in cui sia verificata l'inattendibilità o la non veridicità dei dati forniti o non siano rispettati i termini temporali definiti per l'implementazione del sistema e questo dipenda da fatti e condizioni imputabili al Gestore verrà comminata una penale pari a € 500 se, entro 15 giorni dalla contestazione, il soggetto Gestore non provvede alla sistemazione dei dati. Penali di pari importo verranno reiterate nel caso di altri e successivi solleciti non ottemperati. Le penali verranno applicate mediante decurtazioni di pari importo sulla prima fattura successiva all'accertata inadempienza del Gestore.

L'applicazione delle penali di cui sopra sarà in ogni caso preceduta da formale comunicazione da parte della Committenza con la previsione di un termine congruo per la presentazione di controdeduzioni da parte del Gestore.

Il Gestore assicura lo svolgimento in modo regolare e costante di ogni richiesta informativa definita dalla Regione o dalla Committenza, in base alle disposizioni ed alle modalità che saranno dagli stessi definite.

Con particolare riferimento alla gestione amministrativo/contabile del presente contratto il gestore si impegna all'utilizzo dello specifico Modulo informatico in fase di attivazione nell'ambito del

Progetto Garsia. Saranno definite , attraverso l' adozione di uno specifico protocollo, le modalità ed i tempi di utilizzo specificando sin d' ora che all' atto della adozione in via definitiva del modulo esso sostituirà integralmente ogni altra comunicazione informativa sul piano del controllo e della verifica amministrativo/contabile della fatturazione costituendo, quindi, condizione indispensabile per la corretta gestione della fatturazione e dei relativi pagamenti.

ART. 19 - FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE

I Committenti attivano, anche attraverso il sistema operativo GARSIA STRUTTURE ANZIANI e attraverso idonei strumenti di raccolta delle informazioni , il necessario flusso informativo con il Gestore dei servizi, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi concorrono alla determinazione del costo del servizio incidendo, quindi, sulla applicazione corretta del sistema di remunerazione regionale.

A tal fine, il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria e richiesta. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Il soggetto Gestore deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni sulla presenza di personale che incidano sulla definizione del costo di riferimento.

L'eventuale mancato assolvimento dei debiti informativi da parte del Gestore, fatto salvo il caso di impossibilità o ritardo non imputabile alla volontà del Gestore stesso, comporta l'invio di un sollecito. Nel caso in cui il Gestore non ottemperi a quanto previsto nel sollecito, verranno applicate la seguente penale: riduzione pari al 2% della tariffa giornaliera FRNA per singolo ospite per ogni giornata di ritardo.

Nel caso in cui sia verificata l'inattendibilità o la non veridicità dei dati forniti verrà comminata una penale pari a € 500, oltre al 2% della tariffa giornaliera FRNA per singolo ospite per ogni giornata fino alla produzione dei dati corretti.

L'applicazione delle penali di cui sopra sarà in ogni caso preceduta da formale comunicazione da parte della Committenza con la previsione di un termine congruo per la presentazione di controdeduzioni da parte del Gestore.

ART. 20 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

Sono vietate ricusazioni degli utenti da parte del Gestore.. In caso di presunta inappropriata di un inserimento è previsto un confronto sul caso.

In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione.

In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, I Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

ART. 21 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:

- relazione annuale, predisposta dal soggetto gestore, nella quale sono evidenziati gli obiettivi raggiunti e la valutazione del posizionamento del servizio rispetto agli indicatori di risultato, individuati come base minima a livello regionale;
- rilevazione periodica dei principali parametri di attività e di gestione previsti nell'ambito del modulo informatico/informativo GARSIA Strutture Anziani
- sistema di rilevazione e valutazione dei reclami, degli eventi avversi e/o degli incidenti e di eventuali risultanze di in appropriatezza dell'attività svolta desunte dai sistemi di monitoraggio delle attività;
- richiesta al Gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuali,

- incontri e/o visite di verifica effettuate da specifica Commissione di monitoraggio distrettuale, nominata dal Comitato di Distretto, composta da rappresentanti della Committenza. Le visite saranno effettuate senza preavviso .

Il Gestore si impegna a :

- fornire tutta la documentazione di volta in volta richiesta,
- garantire la puntuale e corretta implementazione del modulo informativo/informatico GARSIA STRUTTURE Anziani e GARSIA STRUTTURE DISABILI dove attivo secondo le modalità e la periodizzazione che sarà via via definita e comunicata dalla Committenza;
- consentire l'accesso alla propria sede e alla documentazione, per lo svolgimento delle verifiche da parte della Commissione di monitoraggio distrettuale;
- collaborare attivamente con la Commissione, e con gli altri organismi tecnici preposti, in occasione delle visite e dei momenti di verifica, che potranno avvenire in qualsiasi momento durante il periodo di vigenza contrattuale.

L'attività di monitoraggio e vigilanza sulla regolare esecuzione del contratto sarà svolta in modo integrato e coordinato assicurando la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli organismi tecnici che esercitano le funzioni di vigilanza e verifica previste dalla normativa sull'autorizzazione al funzionamento e dalla normativa sull'accreditamento socio-sanitario

ART. 22- CODICE DI COMPORTAMENTO

Gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16/4/2013 e dai Codici di comportamento approvati da ciascuna parte Committente, si applicano, per quanto compatibili, al Gestore del servizio ed ai suoi collaboratori a qualunque titolo. Il gestore dichiara con la sottoscrizione del presente atto, di aver preso visione dei citati codici di comportamento reperibili sui siti istituzionali dei Committenti.

La accertata violazione da parte del Gestore e dei suoi collaboratori degli obblighi previsti in tali atti (codice generale e codici aziendali) costituisce causa di risoluzione o di decadenza del presente contratto.

ART. 23 – RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Gestore deve effettuare il servizio con diligenza, secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nel presente contratto e nel pieno rispetto della vigente normativa in materia.

E' inoltre responsabile del buon andamento dei servizi a lui affidati e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi in carico al gestore stesso o al proprio personale.

I Committenti non sono responsabili dei danni, eventualmente causati al personale ed alle attrezzature del gestore, che possano derivare da comportamenti di terzi estranei, ivi compresi gli utenti del servizio.

E' in carico al Gestore ogni responsabilità civile e penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

Il Gestore mantiene in essere, per tutta la durata del contratto e per le eventuali proroghe o rinnovi, adeguate polizze assicurative, in particolare contro il rischio di responsabilità civile per danni a cose a persone connessi all'attività svolta e verso prestatori di lavoro .

Tali polizze devono assicurare adeguata copertura assicurativa senza soluzione di continuità e pertanto non potranno contenere clausole che possano di fatto limitare la tutela nei confronti di terzi e/o utenti per danni subiti nel periodo di validità delle polizze ma reclamati successivamente al termine di validità delle stesse.

Resta in ogni caso piena la responsabilità del Gestore nel rimborso di danni provocati a persone o cose connessi all'attività svolta in dipendenza del presente contratto.

Art.24 – CONTESTAZIONE INADEMPIENZE E PENALI

Fatto salvo quanto previsto per la risoluzione contrattuale di cui al successivo art. 25, i Committenti possono applicare una penale per inadempienza contrattuale secondo le modalità di cui ai successivi commi in caso di infrazioni definitivamente accertate, posto che la gravità dell'inadempienza non determini la risoluzione di diritto del contratto.

Nel caso in cui la prestazione del servizio non sia eseguita secondo le condizioni pattuite, la Committenza provvederà a contestare l'inadempienza assegnando un congruo termine per il ripristino della regolare esecuzione del contratto.

La contestazione dell'addebito, con diffida a provvedere, sarà formalizzata al gestore tramite PEC, con assegnazione di un termine non inferiore a 15 gg per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte.

Per ogni violazione non rimossa in seguito a diffida formale o nel caso in cui i Committenti valutino, motivatamente, non accolte le controdeduzioni presentate, l'inadempienza sarà considerata come definitivamente accertata, e sarà applicata una penale max di € 500,00/die, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni.

Le penali saranno dedotte dai crediti del gestore.

Resta salvo quanto previsto agli artt 18 e 19 per gli aspetti connessi all'utilizzo del Sistema informatico GARSIA ed ai flussi informativi sui costi di gestione.

ART. 25 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.

La sospensione o la revoca dell'accreditamento comportano rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente Contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Gestore per il periodo ulteriore e successivo.

La parte committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, previa diffida con un preavviso di almeno trenta giorni, ai sensi e nei casi previsti dagli articoli 1453 e ss. del C.c. di inadempimenti contrattuali, in particolare si riserva di procedere ai sensi dell'art. 1456 C.c. (Risoluzione di Diritto) nei seguenti casi:

- interruzione della continuità del servizio per motivi imputabili al Gestore, così come previsto nell'art. 33 sopra citato;
 - a) - grave violazione di un adempimento, non eliminata in seguito a formale diffida reiterata;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente rispetto ai requisiti minimi dichiarati o agli standard concordati;
- inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro, previdenza, infortuni, sicurezza e privacy;
- gravi danni alla dignità degli assistiti da parte degli operatori del servizio,
- accertate violazioni ai codici di comportamento di cui al precedente art. 22.

ART. 26 - MODALITA' DI REVOCA O DI REVISIONE DEL CONTRATTO

Qualora si verificano obiettive sopravvenienze giuridiche o di fatto, che siano tali da rendere il presente contratto non più confacente all'interesse pubblico, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990 che per tale ipotesi configura un potere di revoca in capo all'Amministrazione.

In tale fattispecie si riconosce al soggetto gestore un indennizzo a favore del Gestore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
 - modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
 - modifica del sistema di accesso ai servizi;
 - variazioni significative dell'andamento della domanda.

A norma dell'articolo 1373 C.c. (recesso unilaterale) , il Committente può recedere dal presente contratto nei seguenti casi:

- aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale
- mancata applicazione da parte del gestore del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati,
- mancata accettazione del sistema di remunerazione regionale da parte del gestore,
- modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- mancato rispetto da parte del gestore delle modalità condivise a livello distrettuale per l' accesso ai servizi.

Il recesso può essere esercitato anche sotto la forma della rinegoziazione del contratto.

Qualora si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei comma precedenti e non sussistano ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del contratto, il Committente formula al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa per la rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente da parte del Committente.

La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

Il Committente può modificare unilateralmente le condizioni del rapporto al verificarsi delle seguenti circostanze e nei limiti indicate per ciascuna di esse:

- a) ridefinizione della ripartizione degli oneri tra FRNA e Comuni / utente
- b) rimodulazione del rapporto di assistenza sanitaria, al fine di far salva la compatibilità e sostenibilità del FSR, fermo restando il rapporto minimo previsto dalle indicazioni regionali in materia.

ART. 27 – RISORSE PATRIMONIALI

Le parti danno atto che l'immobile sede del servizio è di proprietà dell'Azienda USL, pertanto le relative condizioni d'uso sono definite in apposito e separato contratto fra l'Azienda stessa e il Gestore, come specificato nell'allegato verbale di contrattazione.

ART. 28 - PAGAMENTI E INTERESSI DI MORA

I pagamenti dei Committenti al Gestore devono essere effettuati entro 60 giorni dal ricevimento della fattura e, comunque, nel rispetto dei tempi e dei termini previsti dalla normativa vigente al momento della emissione della fatturazione.

Le fatture dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del servizio prestato, con la indicazione degli ospiti di riferimento;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato. (per le fatture a carico dell'Azienda USL)
- indicazione del codice IPA aziendale (per le fatture a carico di ASC InSieme);

Dovranno essere inviate fatture distinte a seconda della tipologia di posto semi-residenziale.

Scaduti i termini di pagamento, di cui al comma 1 al Gestore creditore spetteranno, a fronte di specifica richiesta, gli interessi di mora come previsti dalla vigente normativa.

E' fatta salva la previsione di sospensione del contratto e dei relativi pagamenti a seguito di reiterata inosservanza degli obblighi dichiarativi previsti al punto 9) dell'allegato 1) alla DGR 273/2016.

In caso di sospensione dei pagamenti, non saranno riconosciuti al Gestore inadempiente gli interessi di mora.

Il Gestore si impegna al rispetto degli obblighi normativi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della L.136 del 13/08/2010 e ss. mm. ed int., e di ogni altra norma prevista in materia.

ART. 29 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il soggetto produttore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

Azienda Usl, ASC e Gestore, in relazione alle specifiche responsabilità nei confronti dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con particolare riferimento ai dati sanitari ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Gestore è nominato dall' Azienda USL di Bologna quale responsabile esterno di trattamento dei dati personali per quanto sia necessario alla corretta esecuzione del presente contratto di servizio.

La titolarità del trattamento dei dati personali di tipo sanitario rimane in capo all'Azienda USL di Bologna alla quale, pertanto, competono le decisioni sulle modalità e finalità di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il Gestore, in qualità di Responsabile esterno di trattamento è tenuto a:

- garantire la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati;
- garantire la qualità e la quantità dei dati oggetto di trattamento con specifico riferimento ai profili di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento nonché di completezza;
 - non utilizzare i dati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente connesse agli scopi della presente convenzione. In caso di accertato inadempimento, l'Azienda ha facoltà di dare immediata risoluzione al rapporto in essere;
 - raccogliere i dati con modalità che garantiscano la riservatezza degli interessati e conservare i medesimi per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità di trattamento e, comunque, in base alle disposizioni che disciplinano modalità e tempi di conservazione degli atti amministrativi.

In base alla nomina di responsabile esterno di trattamento, il Gestore deve in particolare curare i seguenti adempimenti:

- nominare gli incaricati di trattamento e fornire loro dettagliate istruzioni operative, in armonia con le istruzioni ricevute dall'Azienda USL di Bologna, in quanto titolare;
 - trasmettere all'Azienda USL di Bologna l'indicazione nominativa dei soggetti nominati "incaricati" di trattamento, opportunamente aggiornata in caso di variazione dell'elenco dei nominativi;
 - verificare, almeno con cadenza annuale, la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili e dei livelli di autorizzazione assegnati ai singoli incaricati di trattamento;
 - fornire le informative agli interessati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 e raccogliere e conservare, nei casi previsti, la documentazione che attesti il consenso ai trattamenti da parte degli interessati;
 - assicurare la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema di sicurezza dei dati, in conformità alle misure minime ed idonee prescritte dal D.Lgs. 196/03; in ogni caso i dati dovranno essere conservati con modalità tali da impedire rischi di distruzione, perdita, alterazione, intrusione o accesso da parte di soggetti non abilitati o autorizzati;
 - fornire alla Azienda USL di Bologna una relazione descrittiva delle misure di sicurezza adottate;
- L'Azienda USL di Bologna, in qualità di titolare di trattamento ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni impartite nei commi precedenti.

Si precisa inoltre che agli artt. 161-172 del D.Lgs. 196/03 sono previste singole ipotesi di illecito amministrativo e penale correlate ai profili di responsabilità in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di protezione di dati personali.

La presente nomina deve essere accettata ed è condizionata, per oggetto e durata, alla convezione in corso di esecuzione e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione dello stesso per qualsiasi causa.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati personali.

ART. 30– DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha durata a far data dal 01/07/2016 e scade il 31/12/2019.

Alla scadenza esso potrà essere rinnovato nell' ambito dei limiti temporali dell' accreditamento definitivo .

I contenuti del presente contratto potranno essere soggetti a verifiche periodiche calendarizzate in accordo tra le parti e finalizzate all' eventuale verifica dei parametri e delle condizioni in esso previste anche ai fini dell' adeguamento del servizio ai parametri previsti dalla normativa e dagli atti di indirizzo della Regione Emilia Romagna. Le parti si impegnano a recepire le nuove diverse indicazioni e disposizioni della Regione Emilia-Romagna nel pieno rispetto della tempistica indicata dalla Regione stessa.

ART. 31 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto:

- sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso
- è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art 17 del D. lgs 460/97

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico del Gestore salvo che la legge disponga diversamente.

ART. 32 - ELEZIONE DEL FORO

In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Bologna

ART. 33 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Si conviene che eventuali integrazioni o modificazioni al contratto di servizio dipendenti da aggiornamenti normativi e da provvedimenti assunti dalla Regione Emilia-Romagna, anche in materia tariffaria, ovvero dalla riprogrammazione annuale dei volumi di attività, saranno formalizzati tra i contraenti, senza necessità di riscrittura del presente contratto.

Analogamente si procederà anche per aspetti interpretativi o integrativi delle clausole contrattuali.

ART. 34 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto il seguente documento:

- verbale di contrattazione prot. 5813 del 25/07/2016 contenente l' allegato tecnico-economico di riepilogo dei parametri del personale, dei costi di riferimento e delle quote a carico del FRNA e dell' Utente/ASC, soggetto a verifica annuale.

Il presente documento letto ed approvato viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.

Lgs. n 82/2005 e s.m.i.:

**PER L' UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA –
IL DIRIGENTE:**

(Dott.ssa Cati la Monica)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

**PER L'AZIENDA USL – DISTRETTO DI COMMITTENZA E GARANZIA RENO
LAVINO E SAMOGGIA – IL DIRETTORE:**

(Dott.ssa Fabia Franchi)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

**PER INSIEME - AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA - AZIENDA SPECIALE
INTERVENTI SOCIALI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA – IL DIRETTORE:**

(Dott.ssa Cira Solimene)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

PER IL GESTORE -CADIAI COOPERATIVA SOCIALE– IL PRESIDENTE :

(Sig.ra Franca Guglielmetti)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.



VERBALE DELL'INCONTRO DI CONTRATTAZIONE
PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
DEL SERVIZIO ACCREDITATO :
CENTRO DIURNO ANZIANI SAN BIAGIO

In 21 luglio 2016 alle ore 12:30. presso la sede AUSL Distretto di Casalecchio, via Cimarosa 5/2 , la delegazione di parte pubblica definita dal Comitato di Distretto, incontra C.A.D.I.A.I., soggetto gestore del servizio sopra indicato, accreditato in via definitiva, nelle more del perfezionamento del testo di contratto di servizio da sottoscrivere ai sensi del DGR n. 514/2009, n. 2110/2009, n. 2192/2009, n. 1336/2010 e n. 390/2011, 292/2014, 715/2015 e 273/2016.

Il Soggetto gestore dichiara di aver preso visione dello schema tipo di contratto di servizio e ne approva le parti di carattere generale, fatto salvo quando sotto riportato ed oggetto di definizione nel presente incontro, da riportarsi nel testo che verrà sottoscritto e perfezionato nel contratto definitivo.

Le Parti, pertanto definiscono e sottoscrivono per il servizio in oggetto, con obbligo a sottoscrivere il contratto di servizio successivamente:

*Allegato tecnico-economico, a valenza annuale, relativo al contratto di servizio
valevole dal 01/07/2016 al 31/12/2019*

SERVIZIO ACCREDITATO CD SAN BIAGIO

Totale posti Autorizzati: **10**

Totale posti Accreditati: **10**

Totale posti accreditati a disposizione del Distretto di Casalecchio di Reno :

- alla data di sottoscrizione del presente verbale : **n. 10 di cui 6 livello base e 4 disturbi comportamento**
- fabbisogno entro il mese di ottobre a seguito di un percorso condiviso fra Committenza e Gestore: **n. 7 di cui 3 livello base e 4 disturbi comportamento**

GG apertura settimanali: 6

GG apertura annuali : 312

Ore apertura giornaliera: 10,30 dal lunedì al venerdì, 7,30 il sabato

Risorse professionali messe a disposizione dal gestore :

Come da allegato prospetto del gestore

La committenza dà atto che i rapporti fra il personale impiegato e il numero degli ospiti a oggi contrattualizzati, sono adeguati e rispondenti ai parametri regionali,

Tariffa del servizio pro-capite/pro-die (Iva compresa) (con decorrenza dal 1° luglio 2016:

Tariffa posti BASE non autosufficienti	51,45
di cui FRNA	22,10
di cui quota utente/Comune	29,35
Tariffa Disturbi comportamento	59,45
di cui FRNA	30,10
di cui quota utente/Comune	29,35

ALTRO

RIMBORSI SANITARI: Viene rimandato a successivo accordo l'eventuale rimborso del personale sanitario .

PATRIMONIO

Resta invariata l'importo previsto per l'affitto dell'immobile di proprietà dell'Azienda USL di Bologna per il 2016. L'AUSL, entro il 31 dicembre 2016, si riserva di apportare eventuali rivalutazioni a decorrere dal 1 gennaio 2017 previo incontri da effettuarsi con il soggetto gestore.

OSSERVAZIONI /PRESCRIZIONI OTAP si rimanda ai verbali Otap per il rilascio e la conferma dell'accREDITAMENTO definitivo




Ulteriori annotazioni/osservazioni

La Committenza evidenzia che alla data odierna la Regione non ha ancora provveduto all'assegnazione delle risorse del FRNA alle CTSS pertanto l'applicazione del sistema di remunerazione regionale per l'accreditamento definitivo è comunque condizionato all'assegnazione del budget.

Per l'Unione dei Comuni:

la Dirigente del Servizio Sociale Associato, Dott.ssa Cati La Monica




Per l'AUSL Distretto di Casalecchio di Reno:

il Direttore del Distretto, Dott.ssa Fabia Franchi



Per il Gestore : Responsabile Area Non Autosufficienza

Pierluigi Signaroldi



ALLEGATO 1

Fotografia del personale in servizio alla data del 31/05/2016 esclusivamente coinvolto nell'attività assistenziale e di cura sui posti accreditati

Tipologia di servizio: **CENTRO DIURNO INTEGRATO ANZIANI**

Denominazione servizio: **SAN BIAGIO**





Contratto nazionale applicato: **CCNL COOPERATIVE SOCIALI**

Indicare eventuale contratto integrativo di secondo livello applicato: **CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE TERRITORIALE di BOLOGNA e IMOLA**

NR	Ruolo/qualifica	Titolo di studio	Dipendenti tempo pieno	Dipendenti part-time (ore settimanali in struttura)	Altri tipi di rapporto di lavoro a tempo pieno	Altri tipi di rapporto di lavoro a tempo parziale
1	Coordinatore Responsabile		1 Integrato con la CRA			
2	Animatore			15 ore		
3	Psicologa			7,5 ore		
4	OSS		1			
5	OSS		1			
6	OSS			18 ore		



Presenti all'incontro di negoziazione:

PER LA COMMITTENZA		
Unione dei Comuni		
Dirigente Servizio Sociale Associato	Cati La Monica	
Responsabile Ufficio Sociale	Mara Ferroni	
Azienda USL		
Direttore Distretto	Fabia Franchi	
Responsabile UASS	Giovanna Manai	
Responsabile Amministrativo	Sabrina Bernini	
PER IL SOGGETTO GESTORE		
Responsabile Area Non Autosufficienza	Pierluigi Signaroldi	
PER ASC INSIEME		
Responsabile Area Non Autosufficienza	Michele Peri	